

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RESTAGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1958

Modificazioni alle leggi 24 febbraio 1953, n. 142, e 27 febbraio 1958, n. 130,
concernenti assunzione obbligatoria al lavoro di invalidi

ONOREVOLI SENATORI. — 1. - La legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ha esteso (art. 2) ai mutilati e invalidi civili di guerra che in seguito a lesioni o infermità incontrate per fatto di guerra siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacità lavorative, l'obbligo da parte delle pubbliche Amministrazioni e dei privati datori di lavoro di assumerli al lavoro nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della stessa legge.

2. - Con la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, fu disposta la assunzione obbligatoria al lavoro anche a favore di questa categoria, e l'articolo 9 della stessa legge precisò che doveva essere occupato un invalido per servizio per ogni tre posti riservati ai mutilati e invalidi civili di guerra, categoria che, pertanto, in conseguenza dell'applicazione della cennata disposizione subì un danno, nel senso che la

quota percentuale ad essa riservata nell'avviamento al lavoro fu ridotta.

3 - Con la legge 27 febbraio 1958, n. 130, concernente norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi in stato di disoccupazione provenienti dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi, questi sono stati, ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro, equiparati ai mutilati e invalidi civili di guerra: è stato stabilito (art. 2) che i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti sono obbligati per il periodo di due anni a dare ai predetti profughi disoccupati impiego in misura del 10 per cento nelle assunzioni di nuovo personale, percentuale che (art. 3) *poteva essere conteggiata nella quota prevista per la categoria dei mutilati e invalidi civili di guerra.*

Quest'ultima categoria ha subito così una ulteriore falce nella già modesta quota fissata a suo favore dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, nell'avviamento al lavoro.

Praticamente poi, per effetto dell'applicazione della richiamata legge 27 febbraio 1958, n. 130, che ha assegnato per il periodo di due anni ai profughi dalmati una elevata aliquota percentuale (10 per cento) nelle assunzioni di nuovo personale da parte di privati datori di lavoro, la categoria dei mutilati e invalidi civili di guerra, per due anni (termine che sarà prevedibilmente prorogato) *sarà privata di ogni provvidenza* relativa al collocamento obbligatorio al lavoro.

Tale deplorabile stato di cose ha determinato un vivo e giustificato malcontento fra i mutilati e invalidi civili di guerra che, trovandosi da anni in stato di involontaria disoccupazione, si son visti, in un primo tempo defraudati di una aliquota percentuale già a loro favore stabilita nel collocamento al lavoro, ed ora si vedono addirittura praticamente privati di ogni speranza e di ogni possibilità di sistemazione.

Il presente disegno di legge si propone di riparare ad un ingiusto trattamento nei confronti della categoria particolarmente benemerita di cittadini, mutilati e invalidi civili di guerra, e di ripristinare a loro favore una provvidenza già legislativamente disposta e nell'originaria misura.

Esso non si propone (appare superfluo dirlo) di danneggiare le ugualmente benemerite categorie dei mutilati per servizio e dei profughi dalmati, le cui condizioni sono state doverosamente e giustamente considerate, e le cui aliquote percentuali nel collocamento al lavoro non vengono, col presente disegno di legge, ridotte.

Infatti, con l'art. 1 viene disposto che le Amministrazioni dello Stato e i privati datori di lavoro devono riservare agli invalidi per servizio l'aliquota percentuale dell'1 per cento, ciò che risponde allo stesso criterio proporzionale (con un leggero vantaggio a favore di questa categoria) seguito dal legislatore nello stabilire le aliquote per le due categorie dei mutilati e invalidi civili di guerra e degli invalidi per servizio.

L'articolo 2, mentre lascia invariato il testo della legge 27 febbraio 1958, n. 130, lo innova soltanto nello stabilire, con maggior precisione di linguaggio, la quota percentuale spettante ai profughi dalmati disoccupati, quota che, dato il loro non rilevante numero, consentirà largamente la loro sistemazione.

Ed è perciò che raccomandiamo il presente disegno di legge all'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni contemplate dagli articoli 9, 10, 12 e 14 della legge 3 giugno 1950, n. 375, le Amministrazioni dello Stato e i privati datori di lavoro sono tenuti ad occupare invalidi per servizio nella proporzione dell'1 per cento.

I provvedimenti di assunzione di personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi per servizio iscritti come disoccupati presso gli Uffici del lavoro sia dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Le norme per l'assunzione agli impieghi pubblici e privati e per il collocamento ob-

bligatorio degli orfani di guerra sono estese, per quanto applicabili, agli orfani dei caduti per causa di servizio ».

Art. 2.

Gli articoli 2 e 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego nella misura dello 0,50 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'articolo 1.

Le assunzioni sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego.

I prestatori d'opera assunti in virtù del presente articolo debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda ».